



Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Documento di consultazione 437/2020/R/gas

Osservazioni di Energia Libera

Il presente documento contiene le osservazioni di Energia Libera al documento di consultazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (**Autorità**) 437/2020/R/gas, recante *Revisione dei criteri di riconoscimento del gas non contabilizzato (GNC) sulle reti di trasporto (DCO)* (prot. n. 152/20, termine invio osservazioni 23 novembre 2020, inviata via email a protocollo@pec.arera.it).

* * *

Osservazioni di carattere generale

Riteniamo condivisibili gli obiettivi espressi dall'Autorità, volti alla riduzione dei costi associati all'approvvigionamento dei volumi necessari per il funzionamento della rete, tra cui il gas non contabilizzato (**GNC**), a beneficio del sistema.

In linea generale, crediamo che i correttivi da apportare alla regolazione tariffaria debbano garantire, in un quadro di stabilità e certezza per gli operatori, le modalità più efficienti ed efficaci per trasferire al sistema i benefici attesi dalla riduzione del GNC sulle reti di trasporto. A tal scopo, auspichiamo che il processo di revisione dei criteri tariffari per il 5PRT relativamente al GNC avvenga nel modo più trasparente possibile e sulla base di un'opportuna ponderazione in merito alla ripartizione dei rischi connessi alla valorizzazione del GNC tra imprese di trasporto e sistema.

Pur comprendendo gli obiettivi che l'Autorità si pone con la proposta di introduzione del nuovo meccanismo di conguaglio del GNC, vorremmo evidenziare l'importanza di cogliere benefici reali a fronte di un intervento di questo tipo. A nostro avviso, la riduzione del rischio derivante dagli scostamenti tra quantitativi riconosciuti e quantitativi effettivi di GNC dovrebbe infatti rappresentare un incentivo per le imprese di trasporto a mettere in atto tutte le azioni necessarie a migliorare qualità e affidabilità dei dati di misura e ad indurre un contenimento dei volumi di GNC (e dei relativi costi) nella rete, in linea con i principi che hanno guidato la riforma tariffaria per il quinto periodo di regolazione ai sensi della delibera 114/2019/R/gas. Sulle stesse basi, con riferimento alla proposta relativa all'introduzione di una componente di premialità, seppur residuale, per le imprese di trasporto, vorremmo puntualizzare che l'incentivazione non dovrebbe limitarsi alla corretta valutazione del conguaglio di GNC, ma dovrebbe essere finalizzata alla sua riduzione prospettica.

In questo scenario, si inserisce il processo di riassetto dell'attività di misura avviato dalla delibera 522/2019/R/gas, che dovrebbe perseguire, tra l'altro, lo stesso obiettivo di riduzione del livello del GNC, garantendo che le misure del gas in entrata e uscita dalla rete di trasporto rispondano a predefiniti canoni di accuratezza ed affidabilità. In esito al completamento del suddetto processo, l'eventuale futura revisione dei criteri di riconoscimento del GNC dovrebbe avvenire previo coinvolgimento della pluralità dei soggetti interessati, affinché possa condurre ad un quadro di

regole condivise e ben definite e contribuire ad innalzare gli standard prestazionali del sistema delle misure. Nelle more del completamento del riassetto dell'attività di misura, è auspicabile affrontare in maniera organica il tema della misura e delle tariffe e giungere ad un riassetto complessivo della materia.

In tale prospettiva, tenuto conto delle diverse modalità di gestione tecnica e commerciale degli impianti di misura, un riassetto complessivo dell'attività di misura, unito a un piano di adeguamento di tutti gli impianti di misura potrebbe consentire un più efficace monitoraggio dei quantitativi di GNC. Inoltre, con riferimento ai punti della rete interconnessi con la distribuzione, questa attività potrebbe essere finalizzata a garantire anche un efficiente funzionamento dei processi di *settlement*, grazie alla tempestività ed affidabilità dei dati di misura nel corso del giorno-gas.

Infine, in ottica di massima trasparenza, auspichiamo che la pubblicazione da parte dell'impresa maggiore di trasporto delle informazioni relative ai volumi giornalieri da approvvigionare nell'ambito della disciplina di neutralità del Responsabile del Bilanciamento (quantitativi afferenti al termine Ψ , necessari al funzionamento del sistema) avvenga con evidenza separata del valore del GNC (e non in forma aggregata con autoconsumi e perdite). Inoltre, riteniamo che gli adempimenti informativi previsti per Snam Rete Gas debbano estendersi ai prezzi utilizzati ai fini della valorizzazione tariffaria (di cui al comma 8.3 della RTTG 5PRT) dei quantitativi di GNC riconosciuti ai fini del calcolo del CVU (calcolati come media ponderata dei prodotti a termine con consegna al PSV nell'anno tariffario di riferimento). A decorrere dal 2021, la medesima valorizzazione verrebbe anche utilizzata ai fini del calcolo annuale delle partite di congruaggio dei quantitativi di GNC, perciò una maggiore trasparenza sui prezzi sarebbe utile a stimare le possibili oscillazioni delle tariffe di trasporto che ricadono sul sistema.

Risposte agli spunti di consultazione

S 1. Osservazioni in merito alle possibili cause dell'incremento del GNC

Con riferimento alle possibili cause dell'incremento del GNC, lo studio effettuato da Snam Rete Gas ha evidenziato una mera correlazione statistica tra i livelli di GNC in rete e i quantitativi di gas associati alle riconsegne alle utenze termoelettriche, oltre che alle immissioni dagli impianti di rigassificazione, senza ricondurre tale evidenza statistica a fenomeni di immissione o prelievo da specifiche tipologie di punti. Riteniamo che, al di là degli errori di misura intrinseci nel sistema di misura stesso, i disallineamenti di GNC registrati non possano essere imputabili a delle categorie predefinite di utenze, come quelle termoelettriche, i cui impianti di misura, per quanto di nostra conoscenza, rispondono ampiamente ai requisiti minimi di standard di qualità. È quindi auspicabile che l'impresa maggiore di trasporto prosegua nel percorso di analisi delle possibili cause delle

variazioni del GNC, attraverso ulteriori specifici approfondimenti sotto l'attento monitoraggio dell'Autorità, al fine di comprendere le possibili cause che spiegano il *trend* crescente di GNC nella rete registrato negli ultimi anni.

S 2. Osservazioni in merito alle proposte di revisione dei criteri di riconoscimento e di conguaglio del GNC.

Il meccanismo di conguaglio illustrato nel documento per la consultazione introduce un criterio di compartecipazione tra imprese di trasporto e utenti del sistema al rischio derivante dagli scostamenti tra GNC effettivo e riconosciuto. In ragione dell'attuale *trend* di crescita del GNC negli anni, tale meccanismo si sostanzierebbe, di fatto, in un trasferimento verso il sistema di parte del rischio in capo alle imprese di trasporto. Riteniamo opportuno che interventi di tale natura vengano adottati solo a fronte degli effetti di un concreto impegno da parte delle imprese di trasporto alla riduzione del GNC. Tale è, peraltro, l'impostazione che sembra emergere dal dettato della delibera 522/2019/R/gas, nella quale si dà evidenza del fatto che la richiesta di introduzione di un meccanismo di conguaglio è stata avanzata dall'impresa maggiore di trasporto a fronte dell'impegno di avviare con urgenza un piano di riassetto dell'attività di misura, ma anche della delibera 291/2020/R/gas, che ha disposto un parziale riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa maggiore di trasporto per l'approvvigionamento di GNC per gli anni 2018 e 2019 nei limiti in cui l'incremento del GNC riscontrato è derivato da interventi volti a migliorare la qualità e l'affidabilità della misura del gas in alcuni punti di entrata. Su queste basi, riteniamo opportuno che l'Autorità valuti di introdurre meccanismi di trasferimento del rischio verso il sistema (nel caso in cui i quantitativi di GNC effettivamente registrati nell'anno t-1 risultino superiori ai quantitativi di GNC riconosciuti) solo in esito al completamento del processo di riassetto dell'attività di misura, nel caso in cui risultino soddisfatti gli standard di qualità del servizio di misura che saranno individuati dall'Autorità.